



Polizia Locale

Comune di Capodimonte (VT)
P.zza della Rocca, 4 telefax 0761/872378

e mail: pmprociv@inwind.it ; polizia@comune.capodimonte.vt.it

Ord.n.167/12- P.L.prot.10298

OGGETTO: ORDINANZA PER VELOCIPEDI (BICICLETTE) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

Considerato che sul territorio comunale ed in particolare sul lungolago e zona del porto si verifica a fine stagione estiva, la consuetudine di abbandono di velocipedi che con il passar del tempo sia anche per atti vandalici che subiscono, si trasformano in rottami;

Tenuto conto che i velocipedi, allorché posizionati al di fuori delle apposite rastrelliere o agganciati agli arredi urbani, in particolare ai pali della pubblica illuminazione, ai sostegni dei cartelli della segnaletica stradale, arrecano forte disagio al circolazione stradale, in particolare alle categorie più deboli, interferendo con la fruibilità e le operazioni di manutenzione e pulizia, favorendo in tal modo accumulo di rifiuti nonché il degrado del decoro urbano;

Preso atto delle numerose segnalazioni di abbandono in merito, fatte dai cittadini;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare provvedimenti atti ad eliminare i fenomeni di cui sopra, con riguardo anche alle rastrelliere, al fine di procedere alla rimozione dei velocipedi o parti di essi in evidente stato di usura e/o abbandono;

Visto l' art. 183, comma 1 lett. A del D.Lgs. nr. 152/2006 e s.m.i. che definisce " rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l' intenzione o l' obbligo di disfarsi;

Atteso che l' art. 192 del Decreto succitato stabilisce un generale divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;

Considerato che l' art. 159 CdS e D.M. nr. 460/99 dispongono e disciplinano la rimozione e conferimento ai centri di raccolta dei veicoli che, in violazione al predetto divieto, sono rinvenuti dagli organi di controllo;

Visto l' art. 159 del D.Lgs. 30/04/1992, nr. 285;

Visto il Decreto del Ministero dell' Interno 22/10/1999, nr. 460;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, nr. 152;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto l' art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successivo D.Lgs. nr. 165 del 30 Marzo 2001;

ORDINA

Dalla data odierna sino ad eventuale revoca della presente ordinanza, in ambito del territorio comunale, l' istituzione del divieto di sosta con rimozione di tutti i velocipedi (biciclette), compresi quelli posti nelle apposite rastrelliere, nonché tutti i velocipedi che saranno rinvenuti fissati con catene e/o quanto altro agli arredi pubblici, quali pali della pubblica illuminazione, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, alberi, ringhiere, archetti pedonali, recinzioni etc, tali da far presumere lo stato di abbandono.

AVVERTE

Che ai sensi del D.M. nr. 460/99 i velocipedi o parti di essi che si trovino privi di elementi essenziali all' uso e pertanto non più idonei alla circolazione e per i quali non è possibile risalire ai proprietari, saranno rimossi d' ufficio e rottamati;

Che i velocipedi ancora funzionanti saranno rimossi e portati presso locali comunali dove rimarranno in deposito gratuito per giorni 30 a disposizione dei legittimi proprietari che per la restituzione dovranno rivolgersi al Comando Polizia Locale mediante esibizione di un valido documento di identità e dimostrazione di elementi e prove certe che possano condurre alla proprietà;

Che in caso di necessità la rimozione avverrà anche mediante il taglio dei vari sistemi di ritenuta;

Che i trasgressori, ove identificati, saranno passibili delle sanzioni in riferimento all' art. 7 del D.Lgs. 30/04/92 nr. 285;

Che dopo 30 giorni senza che il legittimo proprietario ne reclami la restituzione, detti veicoli seguiranno il dettame previsto dall' art. 927 del Codice Civile.

DISPONE

Che la Polizia Locale è incaricata di far osservare e rispettare la presente ordinanza, nonché di ogni altro provvedimento di competenza;

A norma dell' art. 3, comma 4 della legge 07/08/1991, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo del Lazio;

E' revocato ogni altra disposizione incompatibile con la presente ordinanza e la mancata sua inosservanza sarà perseguibile a termine di legge;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;

La presente ordinanza viene inviata al Messo del Comune che dovrà provvedere alla pubblicazione all' Albo della Casa Comunale, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri e all' Ufficio Tecnico Comunale.

Dalla Sede Municipale li, 27/12/2012

Il Responsabile del Settore P.L.
Comandante
Istr.re Dir.vo Pietro Bellucci